

Studio legale

Avv. Francesco Zisa

Via Bologna 6

97017 S. Croce Camerina (RG)

TRIBUNALE DI RAGUSA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ARTT. 700 e 669-QUATER C.P.C. C.P.C.

Per : Zisa Giuseppe Biagio Immanuel nato a Comiso il 2/12/1992 e residente a S. Croce Camerina nella Via F.lli Rosselli 29 (C.f.:ZSIGPP92T02C927M) presso elettivamente domiciliato in S. Croce Camerina presso lo studio dell'Avv. Francesco Zisa, (C.F.:ZSIFNC60C27I178 E), che lo rappresenta e difende , come da procura in calce al presente ricorso , con studio in Santa Croce Camerina Via Bologna n. 6, (Si dichiara che eventuali comunicazioni di Cancelleria potranno essere effettuate o via fax 0392/821748 ovvero via PEC.francesco.zisa@avvragusa.legalmail.it).

Contro: MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.:80185250588) Roma in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma domiciliato ex lege Avvocatura distrettuale dello Stato.

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F.: 80018500829) in persona del Direttore Generale pro-tempore Via Fattori n. 60 (90146) Palermo, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

-Uff. IX Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa (C.F.:92005900888) in persona del Dirigente pro-tempore con sede in Ragusa Via G. Bruno 1 domiciliato ex lege Avvocatura distrettuale dello Stato.

Tutti i rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio.

Il Ricorrente quale Docente per la classe di concorso A-30 ,Musica nella Scuola Secondaria, assunto con contratto a tempo indeterminato nella scuola Secondaria di primo grado classe di concorso A-30 (Musica), titolare di cattedra presso la l'Istituto "Trentin" a Mestre (VE) per aver superato il concorso straordinario previsto dall'articolo **59, comma 9-bis**, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.nonchè l'anno di prova previsto per i docenti neo-assunti è attualmente in servizio presso l'USP di Ragusa presso Istituti Scolastici con sede a Comiso e Acate per il completamento dell'orario della cattedra, a seguito di Assegnazione provvisoria per l'anno scolastico in corso.

Il Ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria quale **docente beneficiario delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII ed in particolare quella prevista dal comma VII quale Consigliere Comunale presso il Comune di S.Croce Camerina(RG) alle condizioni previste dal CCNI 2022/25, sottoscritto il 18 maggio 2022, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25,come previsto nella relativa Ordinanza che ha regolamentato l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico in corso.**

Nel mese di febbraio del c.a. **aspirante alla mobilità territoriale per l'anno scolastico 2024/25** , presentava regolare istanza sulla piattaforma Polis on - line, corredata dei documenti necessari per giustificare la precedenza per partecipare alla mobilità e ottenere eventuale trasferimento presso un istituto Scolastico della scuola secondaria, ricadente nell'ambito territoriale dell'USP di Ragusa con cattedra disponibile per la classe di concorso A-30.

Solo a seguito dell' esclusione accertata dopo la pubblicazione avvenuta in data 17 maggio 2024 dei trasferimenti e dei movimenti del personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado per l'a. s. 2024/2025 il docente ,**NON AVENDO MAI RICEVUTO in precedenza ALCUNA NOTIFICA ALLA PROPRIA MAIL**

INDICATA NELL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA 2 MARZO 2024, VERIFICAVA NELL'AREA "ARCHIVIO" del proprio account presso la piattaforma polis istanza on -line se risultava l'inserimento o meno del provvedimento di valutazione della propria istanza nonché degli eventuali motivi di mancata validazione, ovvero di esclusione-cancellazione dell'istanza presentata tempestivamente.

Ebbene nell'archivio risultava inserita solo la cancellazione **effettuata dall'USP competente senza indicazione dei motivi**, nè tantomeno la notifica prevista in tale ipotesi per il docente escluso.

Considerato che nella fattispecie il comportamento dell'USP di Venezia era palesemente illegittimo, si proponeva **formale reclamo avverso IL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA'DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 per i motivi analiticamente specificati in detto atto(V. reclamo allegato), che si intendono integralmente richiamati e di cui sinteticamente si indicano i punti salienti:**

In base all'articolo 10 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, l'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) competente ha il compito di valutare le domande di mobilità che riceve. Questa valutazione avviene secondo le tabelle specifiche allegate al contratto sulla mobilità. Inoltre, l'UST riconosce eventuali diritti di precedenza.

Il punteggio assegnato e i diritti riconosciuti vengono comunicati all'interessato tramite l'indirizzo di posta elettronica fornito durante la registrazione sul portale Istanze On Line. La notifica viene anche archiviata sullo stesso portale.

Ordunque all'Odierno Ricorrente nulla è stato comunicato, né tantomeno il provvedimento "arbitrario" di cancellazione senza indicazione dei motivi a garanzia del diritto di difesa del cittadino, come previsto espressamente in primis dall'articolo 3 della Legge n. 241/90, rubricato proprio "MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO", laddove sancisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici e il personale!!

Nello stesso art. 3 della citata legge, la mancanza della motivazione, o l'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'autorità ad adottare l'atto, costituisce un vizio del provvedimento che può portare al suo annullamento per violazione di legge.

A livello costituzionale l'obbligo di motivazione è sancito dall'articolo non solo ex art. 113, ma anche dall'art 97 Cost. che prescrive come l'attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento.

Pertanto nella fattispecie che ci riguarda non solo non risultano indicate le motivazioni della cancellazione, ma non risulta effettuata la notifica formale all'interessato di tale cancellazione.

In mancanza delle motivazioni, peraltro richieste espressamente all'USP di Venezia, con pec del 17 maggio 2024,(V. allegato)si presume che la causa della cancellazione dell'istanza di mobilità, possa essere individuata sull'errata interpretazione della sussistenza nella fattispecie del vincolo triennale per il docente che ha partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunto a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24.

Tale interpretazione è errata in quanto il docente ha indicato espressamente il motivo che deroga a tale vincolo e cioè di essere docente beneficiario delle precedenze di cui all'articolo 13, comma VII, alle condizioni previste dal CCNI 2022/25, sottoscritto il 18 maggio 2022, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per cui i movimenti per il predetto anno scolastico 2024/25 sono ancora disciplinati dal citato CCNI, né sono stati espressamente modificati o abrogati dal CCNI del febbraio 2024.

In particolare il docente Zisa Giuseppe appartiene al PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI come consigliere del Comune di S.Croce(V. attestato del Segretario Comunale), a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo

18/08/2000 n. 267 e durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza.
Infatti attualmente il docente pur soggetto al vincolo triennale ha potuto usufruire per l'anno scolastico 2023-2024 dell'assegnazione provvisoria.

Si chiedeva pertanto all'U.S.P. COMPETENTE DI PROCEDERE IN AUTOTUTELA all'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'istanza di partecipazione alla mobilità docenti.

Tutto ciò premesso e considerato che sino ad oggi l'USP di Venezia non ha inviato nessuna risposta, il docente è costretto a rivolgersi all'A.G. per ottenere l'annullamento del provvedimento di cancellazione che lo ha escluso dalla partecipazione alla mobilità con la procedura di cui all'art 700 cpc di cui ricorrono nella fattispecie entrambi i requisiti di legge, avendo fondato motivo di temere che durante il tempo necessario per ottenere con il giudizio ordinario il diritto riconosciuto .questo possa essere minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile, ottenendo in via cautelare quei provvedimenti urgenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli stessi effetti del giudizio di merito ,puntualizzando per l'an e per il periculum in mora quanto infra specificato:

-Fumus boni iuris-

Come già evidenziato nel reclamo l'USP di Venezia ha violato espressamente l'articolo 10 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, che impone all'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) competente di valutare tempestivamente compito di valutare le domande di mobilità che riceve. Questa valutazione avviene secondo le tabelle specifiche allegate al contratto sulla mobilità. Inoltre, l'UST riconosce eventuali diritti di precedenza.

Il punteggio assegnato e i diritti riconosciuti devono essere comunicati all'interessato tramite l'indirizzo di posta elettronica fornito durante la registrazione sul portale Istanze On Line. La notifica viene anche archiviata sullo stesso portale.

Orunque all'Odierno Ricorrente nulla è stato comunicato, né tantomeno il provvedimento "arbitrario" di cancellazione senza indicazione dei motivi a garanzia del diritto di difesa del cittadino, come previsto espressamente in primis dall'articolo 3 della Legge n. 241/90,

rubricato proprio "MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO", laddove sancisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici e il personale!!

A livello costituzionale l'obbligo di motivazione è sancito dall'articolo non solo ex art. 113, ma anche dall'art 97 Cost. che prescrive come l'attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento.

In mancanza delle motivazioni, peraltro richieste espressamente all'USP di Venezia, si ritiene che verosimilmente l'USP ha cancellato la domanda avanzata dall'odierno Ricorrente per la partecipazione alla mobilità del personale docente interprovinciale, ritenendo erroneamente il docente sottoposto al vincolo triennale senza diritto ad alcuna deroga ed in particolare a quella richiesta ex art. 13 comma VII alle condizioni previste dal CCNI 2022/25, sottoscritto il 18 maggio 2022, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Vero è che il M.I.M ha adottato l'O.M. n.30 del 23/2/2024 che disciplina la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 ma bisogna prendere in considerazione l'art. 1 Articolo 1 (Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza) comma 1 laddove è scritto: *"La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/25 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 18 maggio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, (di seguito indicato come "CCNI 2022") e del successivo Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024...."*

Orunque al comma 3 del sopra citato art. 1 si afferma: " Il vincolo triennale non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto

contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza...
Tale deroga viene espressamente confermata al comma 8 sempre dello stesso articolo!!

L'eventuale esclusione da parte dell'USP di Venezia probabilmente potrebbe essere basata sull'errata applicazione del comma 9 dell'art. 1 della citata O.M. del febbraio 2024 che espressamente afferma: *" Ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell'art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022, come introdotti dall'Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024, in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell'area dei DSGA: a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il Ministro dell'istruzione e del merito 7 b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. 10..."*

Il comma 9 non esclude tuttavia la deroga di cui al comma 3, per i docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e quindi

I'Odierno Ricorrente, quale Consigliere Comunale del Comune di S.Croce Camerina aveva il diritto di partecipare con la precedenza di cui all'art. 13 comma 7!!

In ogni caso il docente ,se avvisato tempestivamente poteva addurre come motivo per avere la precedenza e la deroga al vincolo ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. N.151/2001 quale figlio convivente con genitore beneficiario delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992(V.allegato).

Periculum in mora

Sussiste nella fattispecie anche il requisito del periculum in mora, in quanto le cattedre disponibili nell'ambito territoriale dell'USP di Ragusa, in base alla graduatoria pubblicata in data 17 maggio 2024 sono state assegnati ad altri docenti e a breve sarà formalizzata la procedura di trasferimento in vista del nuovo anno scolastico che sarà avviato a decorrere dal 1° settembre 2024.

L'ulteriore ritardo rischia di compromettere definitivamente il diritto del Ricorrente che in mancanza di un'eventuale assegnazione a decorrere dal 1 settembre 2024 dovrebbe rientrare a Mestre nella scuola di titolarità, con incremento notevole dei costi per la ricerca di un alloggio con costi medi non inferiori ad euro 600/700 mensili oltre alle spese correnti per lo spostamento e il raggiungimento del comune di residenza(S.Croce Camerina) per svolgere le funzioni di Consigliere e Vice Presidente del Consiglio comunale di S.Croce Camerina e occuparsi dell'anziano genitore convivente.

Pertanto per la tutela cautelare in vista del successivo giudizio di merito ordinario avente ad oggetto l'esclusione arbitraria ed illegittima del docente alla partecipazione alla mobilità docenti per l'anno scolastico 2024/2025, il sottoscritto, assistito come in epigrafe ,

CHIEDE AL GIUDICE DEL LAVORO ADITO

**previa fissazione dell'udiente di discussione e gli adempimenti di rito ,
di dichiarare che il provvedimento di cancellazione-esclusione adottato**

dall'USP di Venezia dell'istanza per la partecipazione alla mobilità e trasferimento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 è illegittimo e conseguentemente va annullato; conseguentemente procedere alla rettifica ai fini della formazione della graduatoria già pubblicata in data 17 maggio 2024 con l'attribuzione dei diritti spettanti al docente Zisa Giuseppe nella mobilità 2024/25 con la precedenza prevista dal citato art. 13 comma VII CCNI 2022 nell'assegnazione della cattedra relativa alla classe di concorso A030, con la precedenza spettante anche in pregiudizio dei docenti attualmente beneficiari dell'assegnazione della cattedra per l'insegnamento della Musica, classe di concorso A-30 presso l'Istituto scolastico più vicino al Comune dove svolge le funzioni di Consigliere comunale;

in via anche subordinata riconoscere il diritto di precedenza di **cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. N.151/2001 quale figlio convivente con genitore beneficiario delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992.**

Ordinare all'Amministrazione Scolastica competente di adottare tutti i provvedimenti necessari ed utili al riconoscimento del diritto del Ricorrente di ottenere il trasferimento presso la Sede territoriale dell'USP di Ragusa nel Comune più vicino al Consiglio Comunale di S.Croce Camerina nonché presso l'abitazione del Ricorrente dove convive con genitore beneficiario di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 legge 104/92.

In ogni caso adottare i [provvedimenti d'urgenza](#), che appaiono al Giudice secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Inoltre, considerato che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali docenti controinteressati già inseriti nella graduatoria pubblicata, portatori di un interesse contrario a quello del Ricorrente e rilevato che la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe oltremodo oneroso e impossibile in tempi ristretti, stesso discorso per la tradizionale notifica per

pubblici proclami e la pubblicazione sulla G.U., che la Giurisprudenza soprattutto nella fase cautelare ammette la notifica del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; tutto ciò premesso si chiede al G.d.L. di voler autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti titolari della cattedra di Musica A-30 nell'ambito territoriale dell'USP di Ragusa attraverso la pubblicazione sul sito Web Istituzionale del M.I.M con sede a Roma con l'indicazione dei controinteressati genericamente individuati come Docenti di Musica in Istituti Scolastici della Scuola secondaria presso i comuni della Provincia di Ragusa.

Ai fini del contributo unificato sugli atti giudiziari si dichiara che il valore della causa è indeterminato e non viene corrisposto in quanto il Ricorrente è esente per il reddito personale e familiare.

Si allega: Istanza partecipazione alla Mobilità anno 2024/2025; attestazione segretario Comunale Comune di S.Croce Camerina; Pec all'USP di Venezia; Reclamo del 18 maggio 2024; Elenco trasferimenti docenti per mobilità pubblicati il 17. Maggio 2024. Attestazione servizio presso Scuola Pirandello e Verga di Comiso.

Ragusa li data invio telematico